



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 547 del 02/09/2024

Oggetto: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO OPERATORE AMMINISTRATIVO AREA FINANZIARIA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito per l'anno 2024 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026;

PREMESSO che con determina n. 262 del 29/04/2024 è stata definita l'assunzione a tempo pieno e determinato nei ruoli organici di questo Ente, della sig.ra Annarita Sudanti, per la copertura di un posto di Operatore Amministrativo, presso l'Area Finanziaria – Ufficio Demografico, con decorrenza: dal 02 maggio 2024 sino al 02 settembre 2024;

PRESO ATTO della necessità di sopperire alle carenze di organico nell'Area Finanziaria e della disponibilità della sig.ra Annarita Sudanti alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024;

PRECISATO che tale necessità si riferisce ad esigenze esclusivamente di carattere temporaneo ed eccezionale per inderogabili esigenze di servizio;

RITENUTO di prorogare il rapporto di lavoro della dipendente, sig.ra Annarita Sudanti dal 03 settembre 2024 al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del 29/02/2024 n. 18, esecutiva, con la quale è stato approvato il PIAO 2024-2026 e la delibera di Giunta Comunale del 06/06/2024 n. 48, esecutiva, di modifica dello stesso;

VISTA la legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che esenta le pubbliche amministrazioni dall'applicazione dei limiti imposti ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs 368 del 6 settembre 2001 come modificato dal d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 78 in materia di proroga del contratto a tempo determinato;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato decreto legislativo la durata complessiva del rapporto a termine è stabilita in misura corrispondente al massimo previsto (mesi 36, massimo cinque proroghe) e che pertanto è possibile prorogare il relativo contratto individuale di lavoro nei termini sopraindicati;

VISTO l'art.3 comma 5 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.6.2014, pubblicato in G.U. n.144 del 24 giugno 2014 convertito con legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (GU n.190 del 18-8-2014) che ha ridefinito, dal 2014, i seguenti vincoli esistenti in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali:

- Obbligo di riduzione di spesa di personale (art.1 comma 557 e comma 557 bis della L.296/2006) che in applicazione dell'art.1 comma 557 quater introdotto dall'art.3 comma 5 del citato D.L.90/2014 "deve essere assicurata con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo mancato rispetto dell'obbligo di riduzione di spesa di personale (art.1 comma 557 ter delle L.296/2006;e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione di spesa di personale (art. 1 comma 557 ter Legge 296/2006);

RILEVATO che la Corte dei Conti – Sez. Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG ha stabilito che: *"le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28"*;

DATO ATTO che il Comune di Malnate ha sempre rispettato i limiti previsti dalla vigente normativa sulla spesa di personale con riferimento:

- Rispetto del principio di tendenziale di riduzione della spese di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 con riferimento alla spesa dell'esercizio precedente e anche con riferimento al valor medio del triennio 2011/2013 come richiesto dalla nuova disciplina vincolistica in materia di spesa di personale introdotta dal DL 90/2014;

DATO ATTO che la spesa prevista per il personale a tempo determinato per l'anno 2024, comprensiva di quella che il prolungamento del contratto in oggetto comporta, risulta contenuta nei limiti previsti dall'art. 9 del DL 78/2010;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.e i.;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il bilancio 2024 e pluriennale;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PROVVEDERE** alla proroga dell'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno della dipendente, sig.ra Annarita Sudanti dal 03 settembre 2024 sino al 31 dicembre 2024 in qualità di Operatore Amministrativo, presso l'Area Finanziaria – Ufficio Demografico;

- 3) **DATO ATTO** che gli oneri conseguenti relativi alle competenze stipendiali ed agli oneri obbligatori riflessi trovano imputazione ai capitoli del bilancio di previsione esercizio 2024 e successivi, voce “stipendi, salario accessorio e contributi previdenziali ed assistenziali” personale Area Finanziaria, ed annualmente automaticamente impegnati ai sensi dell’art. 183, comma 2 del TUEL..

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**